

Circolare Inps, n. 137 del 27 dicembre 2022: esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis, d.lgs. 198/2006.

Con circolare in data 27 dicembre 2022, n. 137, l'Inps ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori (che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022) di accedere alla nuova misura di esonero, precisando che sono escluse dall'applicazione del beneficio le pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2021, n. 165.

L'esonero in oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, l. 162/2021, viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000,00 euro annui, quindi, 4.166,66 euro mensili. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione ai contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

Inoltre, precisa l'Ente Previdenziale, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- premi e contributi dovuti all'Inail;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale del Trentino e al Fondo di Bolzano - Alto Adige di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015; - il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21

Legacoop Piemonte

Via Livorno, 49-10144 Torino
Tel. + 39 011 518 71 69
info@legacoop-piemonte.coop
PEC:legacoop@pec.legacoop-piemonte.org
www.legacoop-piemonte.coop

dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto dalla circolare n. 40/2018.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato, oltre che al conseguimento della certificazione della parità di genere, anche alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali datoriali maggiormente rappresentative.

Sotto il profilo della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato ed il coordinamento con gli altri incentivi, la circolare in esame specifica come tale esonero non sia sussumibile nella disciplina di cui all'art. 107 del TFUE, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali e, inoltre, trattandosi di un esonero pari al massimo all'1%, deve ritenersi cumulabile con gli altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Ai fini dell'ammissione all'esonero in questione, i datori di lavoro, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, L. 12/1979, potranno inoltrare apposita domanda all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di Istanza on line "PAR_GEN", nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni". Tali domande potranno essere presentate dal 27 dicembre 2022 sino al 15 febbraio 2023.

Per gli ulteriori aspetti tecnici ed approfondimenti, si rimanda al testo della circolare: <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20137%20del%2027-12-2022.htm>

L'Ufficio Relazioni Industriali